

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-12869 Ferraresi: Su iniziative del Governo in materia di misure alternative alla detenzione e di sicurezza degli istituti carcerari .....	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	39

#### SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 656 del codice penale e altre disposizioni in materia di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose. C. 4552 De Maria ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di assenza del difensore nonché di legittimo impedimento del difensore d'ufficio o in regime di patrocinio a spese dello Stato nel periodo di maternità. C. 4000 Di Lello e C. 4058 Rossomando ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	34
Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	37
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i> .....	42
Sui lavori della Commissione .....	38

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

#### **La seduta comincia alle 9.40.**

**5-12869 Ferraresi: Su iniziative del Governo in materia di misure alternative alla detenzione e di sicurezza degli istituti carcerari.**

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la

risposta resa, con riferimento all'edilizia penitenziaria, rammenta che già a inizio legislatura, nel corso di alcune audizioni svolte in Commissione, era emersa la necessità, non solo di ristrutturare le carceri esistenti al fine di garantire una maggiore sicurezza delle stesse e maggior tutela del personale penitenziario, ma anche quella della costruzione di un nuovo istituto carcerario nella regione Campania. Fa presente, inoltre, che sebbene sia apprezzabile l'intervento normativo che ha consentito all'Amministrazione della giustizia di attingere alle graduatorie già esistenti per avviare le procedure finalizzate all'assunzione di oltre 800 unità che andranno a colmare il vuoto organico del corpo di polizia penitenziaria, tali assunzioni non risultano comunque sufficienti a far fronte

alle carenze della pianta organica che risulta essere in deficit.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **La seduta termina alle 9.45.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Giovedì 7 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

#### **La seduta comincia alle 9.45.**

**Modifica dell'articolo 656 del codice penale e altre disposizioni in materia di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose.**

**C. 4552 De Maria.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge all'esame della Commissione persegue l'espresso obiettivo di introdurre misure di « contrasto della manipolazione e della distorsione dell'informazione », con particolare riferimento al fenomeno delle c.d. *fake news* (notizie false). La diffusione delle notizie risulta enormemente potenziata dal ricorso — quali mezzi di comunicazione di massa — a Internet e ai social media ivi presenti. Dalla rapidità di circolazione e dalla enorme quantità di informazioni in rete deriva l'impossibilità di controllarne in tempi rapidi provenienza e genuinità. La possibilità di condivisione delle informazioni tra utenti consente di riprodurre e divulgare all'infinito tali informazioni, anche nel caso in cui siano palesemente false. Tali notizie risultano talora veicolate sul web a fini di lucro da siti specializzati proprio in *fake news*, che ottengono pro-

fitti dallo sfruttamento economico dei banner pubblicitari presenti sul sito che pubblica scientemente notizie false.

Evidenzia che la diffusione di notizie false può comportare anche conseguenze penali, derivanti dalla loro pubblicazione e diffusione a un numero indeterminato di persone. In particolare, la pubblicazione in rete di una notizia falsa può essere certamente idonea a determinare la lesione dell'onore di una persona, così come la diffusione di notizie false potrebbe procurare allarme sociale. Nel primo caso può essere integrata la fattispecie delittuosa della diffamazione a mezzo stampa; nella seconda — che, per caratteristiche della fattispecie, si avvicina più alle fake news — potrebbero ricorrere gli estremi del reato contravvenzionale di cui all'articolo 656 c.p.

Rammenta che tale disposizione — se il fatto non costituisce un più grave reato — sanziona con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 309 euro chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico. La condotta illecita consiste quindi nella diffusione, anche mediante pubblicazione, di una notizia così qualificata; quest'ultima è penalmente rilevante quando non del tutto svincolata da oggettivi punti di riferimento che consentano l'identificazione degli elementi essenziali di un fatto e ne rendano possibile l'identificazione, e si differenzia quindi dalla « voce », caratterizzata da vaghezza e incontrollabilità (Cass., Sez. IV, sentenza 11 gennaio 1977).

Segnala che la Corte costituzionale (sentenza n. 19 del 1962) ha affermato che l'espressione « notizie false, esagerate e tendenziose » va letta come « una forma di endiadi, con la quale il legislatore si è proposto di abbracciare ogni specie di notizie che, in qualche modo, rappresentino la realtà in modo alterato »; in particolare, ha precisato che le « notizie tendenziose » sono quelle che, pur riferendo cose vere, le presentino tuttavia in modo che chi le apprende possa avere una rappresentazione alterata della realtà (perché sono riferiti solo una parte degli

accadimenti, o perché l'esposizione è tale da determinare confusione fra la notizia e il commento). In relazione all'elemento soggettivo, la contravvenzione è punibile sia a titolo di dolo che di colpa: all'attribuzione soggettiva del reato, pertanto, non è necessario che l'agente sia stato consapevole della falsità della notizia, ove l'abbia ignorata per colpa. La pubblicazione appare come una specie della più ampia condotta di diffusione; l'articolo 656, dunque, pare sanzionare la trasmissione di notizie false, esagerate o tendenziose a un numero indeterminato di persone in qualunque forma.

Evidenza che, come si evince chiaramente sia dalla formulazione dell'articolo 656 che dalla sua collocazione sistematica nel codice penale, il bene tutelato non è la verità cronistica della notizia bensì l'ordine pubblico. Quello punito dall'articolo 656 è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia effettivamente verificato alcun turbamento dell'ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un'astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse (Cassazione, Sez. I, sentenza n. 9475 del 1996). Il più serio limite alla perseguibilità penale dell'articolo 656 appare proprio l'accertamento dell'effettiva idoneità della falsa notizia a creare tale turbativa. Non è sanzionata, infatti, la divulgazione di notizie false inidonee a esporre l'ordine pubblico a pericolo.

Rammenta che l'articolo 656 del codice penale tutela l'ordine pubblico in senso lato e generico; in virtù della clausola di sussidiarietà espressamente prevista (« se il fatto non costituisce più grave reato »), la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose le quali espongono a pericolo o turbano l'ordine pubblico in qualche suo speciale aspetto, particolarmente tutelato dalla legge penale, integra il solo reato specifico, sempre che esso sia più grave della contravvenzione in esame; quest'ultima, ad esempio, risulta assorbita dai reati previsti dagli artt. 265 (disfattismo politico), 267 (disfattismo economico), 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero), 501 (rialzo e ribasso fraudolento di

prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio), 661 (abuso della credulità popolare).

Segnala che nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la nozione di ordine pubblico ha assunto diverse accezioni in relazione ai diversi valori tutelati dall'ordinamento. Particolarmente controverso è il rapporto fra l'incriminazione ai sensi dell'articolo 656 per turbamento dell'ordine pubblico e la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 Cost.) alla quale deve ricondursi l'attività di informazione. D'altro canto, all'articolo 21 Cost. non è previsto alcun limite oltre al buon costume (ultimo comma), nonostante molte delle condotte costitutive della manifestazione del pensiero siano idonee a ledere l'ordine pubblico. In particolare, in relazione alla libertà tutelata dall'articolo 21 Cost., la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare (C. Cost, sent. n. 19/1962) la natura implicita e (in qualche modo) generalizzata del limite dell'ordine pubblico, inteso quale « bene collettivo, che non è danno della libertà di manifestazione del pensiero ». L'ordine pubblico, da intendersi come « ordine legale su cui poggia la convivenza sociale » costituisce « un bene inerente al vigente sistema costituzionale » ed è indubbio che « il mantenimento di esso – nel senso di preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l'uso o la minaccia illegale della forza – sia finalità imminente del sistema costituzionale. Sempre in relazione al rapporto con l'articolo 21 Cost., la stessa Corte costituzionale ha affermato che « la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diventerebbe illusoria per tutti, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito delle leggi, della civile regolamentazione, del ragionevole costume. Anche diritti primari e fondamentali [...] debbono venir temperati con le esigenze di una tollerabile convivenza ». In questo senso, l'ordine pubblico deve essere inteso quale « ordine pubblico costituzionale [...] che deve essere assicurato ap-

punto per consentire a tutti il godimento effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo» (C. Cost, sent. n. 168/1971).

Fa presente che, stante la pervasività della rete, ben può essere che la pubblicazione o diffusione delle notizie false, esagerate o tendenziose che possano turbare l'ordine pubblico avvenga tramite la rete Internet. Tale aspetto pone la questione, da tempo dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, dei limiti della responsabilità dell'Internet provider per i contenuti illeciti da esso veicolati sul web.

Evidenzia che la disciplina di riferimento in materia è contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. La responsabilità del provider – più che in relazione alla tipologia dei diversi operatori – risulta graduata sulla base dell'attività da questi concretamente esercitata.

Rileva che, premesso che il provider risponde penalmente e civilmente – come chiunque – dei contenuti di cui sia esso stesso fornitore (content provider: si pensi soprattutto ai giornali *online*, ai motori di ricerca, alle Enciclopedie online), il d.lgs. 70/2003 stabilisce che il provider non è responsabile: per il semplice trasporto delle informazioni, cioè per la semplice fornitura dell'accesso a Internet o per la trasmissione in rete di informazioni caricate da altri; si tratta dell'access provider, l'operatore telefonico che fornisce la connessione alla rete o di chi trasmette solo le informazioni senza intervenire in alcun modo (articolo 14); per l'attività di memorizzazione temporanea di informazioni (cioè la memorizzazione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario di un servizio), di memorizzazione automatica (non richiede intervento di un operatore), intermedia (nella trasmissione, il provider agisce come mero intermediario) e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta. L'esonero

della responsabilità del provider (in tal caso, si parla di *caching provider*) opera a condizione che questi: non modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore, non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione (articolo 15).

Fa presente che il provider non è altresì responsabile per l'attività di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio (hosting) cioè l'attività più diffusa ed eterogenea (hosting provider) consistente per lo più nell'offrire ospitalità a un sito internet – gestito da altri in piena autonomia – sui propri server; tale attività può comprendere la gestione tecnica dei siti degli utenti, con conservazione dei data-log, la tenuta degli archivi del cliente nei propri server, la fornitura di servizi di varia natura e durata, lo sviluppo di software ecc. Il provider non è responsabile a condizione che: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso (articolo 16).

Rammenta che in tutte e tre le tipologie di attività indicate, l'articolo 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003 ha escluso

espressamente: sia la sussistenza di un obbligo generale di sorveglianza del provider sulle informazioni veicolate o memorizzate sia un obbligo di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Evidenza che non risultano suffragate dalla giurisprudenza sia le interpretazioni che ravvisano una responsabilità oggettiva a carico del provider, sia il tentativo di applicare modelli di responsabilità soggettiva aggravata, come quelli dell'editore o del direttore responsabile. Il provider è, comunque, tenuto alla collaborazione con le autorità competenti. In particolare, deve: informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio Internet; fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Rileva che l'articolo 17, comma 3, prevede espressamente la responsabilità civile del provider «nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente».

Rammenta che il decreto legislativo n. 70 del 2003 prevede che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza possano esigere, anche in via d'urgenza, che il provider impedisca o ponga fine alle violazioni commesse da terzi (artt. 14, 15 e 16). Si prevede, quindi, un doppio binario, giudiziale e amministrativo volto alla tutela inibitoria, che si concreta con l'oscuramento di siti, blog e pagine web. Sul versante giudiziario, la magistratura può emettere (ex articolo 321 c.p.p.) un decreto

di sequestro preventivo dei siti web ospitati su server italiani che contengano contenuti illeciti, imponendo al provider interessato l'adozione dei necessari accorgimenti tecnici che impediscano l'accesso al sito o alla pagina web. Tale possibilità è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con un comunicato del 9 febbraio 2017, in occasione del Workshop organizzato alla Camera dei deputati per il Safer Internet Day, ha reso noto che si sta interessando al fenomeno delle fake news, con un proprio Osservatorio, coinvolgendo Facebook, Twitter, Google e tutti gli operatori di comunicazione e ha annunciato l'avvio di un tavolo tecnico per osservare gli effetti delle misure di autoregolamentazione. In occasione dello stesso Workshop, il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato che, contro il fenomeno delle bufale in rete, l'Antitrust sta lavorando sulla estensione del diritto di rettifica dalla stampa al web.

Ciò premesso, nel soffermarsi sui contenuti della proposta di legge in discussione, segnala che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 656 del codice penale, trasformando l'attuale contravvenzione (punita con arresto o ammenda) in un delitto (punito con la reclusione). Inoltre, rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge: aggiunge, tra le modalità della condotta di diffusione o pubblicazione delle notizie, l'utilizzo della rete telefonica, di strumenti telematici o informatici; si tratta di una delle possibili modalità di diffusione («anche mediante l'utilizzo...») e non della sola modalità che caratterizza la condotta illecita; configura il reato non solo nel caso in cui le notizie possano turbare l'ordine pubblico, ma anche quando siano «atte» a turbare l'ordine pubblico ovvero ad arrecare un danno ingiusto alle persone; l'illecito viene dunque commesso sia nel caso di notizie atte a turbare l'ordine pubblico sia nel caso di notizie atte ad arrecare danno ingiusto alle persone; è integrata conseguentemente la rubrica dell'articolo 656 c.p.; punisce la condotta con la pena della reclusione da 3

mesi a 5 anni (come si è visto, oggi è prevista la pena dell'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a euro 309). L'entità della pena consente in astratto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (ex articolo 280 c.p.p.); prevede una fattispecie aggravata – pena aumentata fino a un terzo, ex articolo 64 c.p. – quando il fatto è commesso per fini di lucro, quando le notizie riguardano atti di violenza a sfondo razziale, sessuale, o « comunque » di natura discriminatoria.

Rileva che l'articolo 2 disciplina la procedura per ottenere la rimozione delle notizie false, esagerate o tendenziose, prevedendo che: il Garante per la privacy, su segnalazione da parte di terzi o di propria iniziativa, individua una condotta inquadabile come delitto ai sensi dell'articolo 656 c.p. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia, senza ritardo, al PM o alla polizia giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito; il Garante per la privacy invia al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione telematica (che siano stati utilizzati per la pubblicazione o diffusione della notizia falsa) una richiesta di rimozione delle notizie false, esagerate o tendenziose (comma 1).

Ricorda che una definizione del « gestore del sito internet » è stata fornita dalla recente legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) che lo qualifica – ai fini di tale legge – come « il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte » di cyberbullismo.

Evidenzia, inoltre, che se il soggetto che riceve la richiesta del Garante non provvede entro 24 ore, alla rimozione provvede direttamente il Garante ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della privacy (Decreto Legislativo n. 196 del 2003), che informa della rimozione l'autorità giudiziaria (comma 2).

In proposito ricorda che il Codice per la protezione dei dati personali prevede all'articolo 154, tra i compiti del Garante, anche quelli di: « esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano » e di « vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di assenza del difensore nonché di legittimo impedimento del difensore d'ufficio o in regime di patrocinio a spese dello Stato nel periodo di maternità.**

**C. 4000 Di Lello e C. 4058 Rossomando.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Rossomando, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che a Commissione è chiamata ad esaminare le abbinare proposte di legge Di Lello C. 4000 e Rossomando C. 4058 che intervengono sulla disciplina del legittimo impedimento dell'avvocato, in particolare dettando specifiche disposizioni volte alla tutela della maternità delle donne che esercitano la professione forense.

In proposito, segnala che l'ordinamento stabilisce, in relazione alle sole lavoratrici dipendenti il divieto di essere adibite al lavoro nel periodo di maternità compreso tra i due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto (articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Nel citato periodo, le lavoratrici hanno diritto al cd. congedo di maternità e ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione. Lo stesso Testo unico (articolo 20) prevede la flessibilità del congedo, potendo le lavoratrici dipendenti optare per un periodo diverso di assenza dal lavoro ovvero 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto (a condizione che vi sia adeguata certificazione medica che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro). La legge, invece, non prevede analoga disposizione con riguardo all'attività di lavoro per le donne professioniste e lavoratrici autonome. In particolare, mentre alle donne avvocato è riconosciuto il diritto all'indennità di maternità (articolo 70 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001) erogata dalla cassa Forense, il loro stato di gravidanza avanzata non è riconosciuto come legittimo impedimento a comparire in udienza.

Rileva che, perdurando l'assenza di una normativa generale in materia, numerosi sono stati i protocolli che gli uffici giudiziari sul territorio hanno stipulato con gli ordini degli avvocati per riconoscere la gravidanza avanzata delle professioniste come legittimo impedimento a comparire alle udienze civili e penali. Non esiste tuttavia un protocollo unico valido su tutto il territorio nazionale e la sua vincolatività potrebbe, in ogni caso, non essere uniformemente garantita come può fare una disposizione di legge.

Fa presente che la disciplina dell'impedimento dell'avvocato, pur qualificando l'impedimento come « legittimo », cioè conforme alla legge, non individua concretamente le cause idonee ad integrarlo. Una lunga elaborazione della giurisprudenza è

intervenuta a colmare il vuoto legislativo, ricercando nei parametri costituzionali le linee guida a cui ispirarsi e individuando tra le principali cause giustificatrici della legittima impossibilità di comparire, un precedente e concomitante impegno professionale ovvero ostacoli di carattere fisico o sanitario o eventi imprevisti. La giurisprudenza, sul punto che qui interessa, ha più volte ribadito la posizione secondo cui, per la donna che eserciti la professione forense, « il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sé costituire, anche per nozione di comune esperienza, causa di legittimo impedimento in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie ... indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie e/o professionali ».

Nel passare ad una sintetica illustrazione del contenuto delle due proposte di legge, evidenzia che la proposta A.C. 4000 (Di Lello e altri) consta di 4 articoli e interviene su entrambi i codici di rito, riconoscendo in particolare una specifica ipotesi di legittimo impedimento della donna avvocato impegnata nella difesa d'ufficio o prestata in regime di gratuito patrocinio. L'articolo 1 modifica la disciplina del processo penale aggiungendo, dopo il comma 3, cinque nuovi commi all'articolo 420 del codice di procedura penale. Tale disposizione, relativa alla costituzione delle parti all'udienza preliminare in camera di consiglio, prevede in tale sede la partecipazione necessaria sia dell'imputato che del difensore. In particolare: il comma 3-*bis* dell'articolo 420 prevede, anzitutto, l'applicazione della citata disciplina del comma 3 anche quando l'assenza dell'avvocato all'udienza preliminare per la costituzione delle parti sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (da comunicare in cancelleria, senza indugio, anche a mezzo di posta elettronica certificata); il secondo periodo del comma 3-*bis* precisa che il legittimo impedimento non comporta la nomina di un difensore d'ufficio quando l'imputato è assistito da un altro avvocato iscritto all'albo del circondario del tribunale precedente o quando

sia lo stesso imputato a chiedere di procedere in assenza del difensore impedito; il comma 3-ter – in caso di difesa d'ufficio o gratuito patrocinio – introduce come causa di legittimo impedimento a partecipare all'udienza camerale per la costituzione delle parti la circostanza che il difensore si trovi nel periodo di maternità compreso tra i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi al parto; in tal caso, il giudice procede al rinvio dell'udienza, la cui data deve tenere conto della scadenza naturale del legittimo impedimento, cioè il terzo mese dopo il parto. Il comma 3-quater prevede, anche in tal caso, che il legittimo impedimento non giustifica il rinvio dell'udienza quando l'imputato è assistito da un altro avvocato iscritto all'albo del circondario del tribunale procedente o quando sia lo stesso imputato a chiedere di procedere in assenza del difensore; il comma 3-quinquies precisa che, durante il periodo di legittimo impedimento per maternità del difensore, sono sospesi sia il corso della prescrizione del reato sia i termini di custodia cautelare dell'imputato, in deroga, rispettivamente, a quanto previsto dagli articoli 159, primo comma, n. 3 del codice penale e 303 del codice di procedura penale. La citata disposizione dell'articolo 159 prevede che, ove il processo sia sospeso per impedimento del difensore, l'udienza non può essere differita oltre 60 giorni dopo la prevedibile cessazione dell'impedimento dovendosi, in caso contrario, avere riguardo al tempo dell'impedimento aumentato di 60 giorni; l'articolo 303 stabilisce diversi termini di durata massima della custodia cautelare in relazione alla diverse fasi in cui può trovarsi il processo penale (c.d. termini di fase). Il comma 3-sexies mira a consentire all'imputato in custodia cautelare piena libertà di scelta nell'acconsentire o meno alla sospensione dei termini di fase (che comporterebbe un allungamento del periodo di detenzione); in tali casi, il difensore – prima di chiedere il rinvio – deve informare l'imputato delle conseguenze che l'accoglimento del legittimo impedimento produrrebbe sulla sospensione del termine di durata della

misura cautelare (termine dipendente dalla fase in cui si trova il procedimento penale); solo, dopo aver avuto l'assenso dell'imputato, l'impedimento del difensore può, quindi, essere considerato legittimo.

Fa presente che l'articolo 2 della proposta di legge C. 4000 introduce nel processo civile una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 1 nel processo penale. In particolare, tale articolo introduce nel codice di rito civile (nel Libro I, titolo III, capo II, tra le disposizioni relative ai difensori) una disciplina generale del legittimo impedimento del difensore. Il nuovo articolo 84-bis del codice di procedura civile stabilisce (primo comma) che il giudice, richiesto dal difensore che attesti il legittimo impedimento, rinvia anche d'ufficio con ordinanza ad altra udienza. Anche qui non sussiste il legittimo impedimento ove sia stato nominato un secondo difensore iscritto nell'albo degli avvocati del circondario del tribunale procedente (manca, come nel processo penale, il riferimento alla richiesta della parte a procedere in assenza del difensore, stante la diversità degli interessi in gioco). Il secondo comma dell'articolo 84-bis, analogamente a quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 420 del codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge), stabilisce che il difensore che presti l'ufficio in regime di gratuito patrocinio è legittimamente impedito a partecipare all'udienza che cada nel periodo di maternità compreso tra i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi al parto. L'impedimento va comunicato in cancelleria tempestivamente (« senza indugio ») anche a mezzo PEC con allegata la certificazione sanitaria.

Rammenta che l'articolo 3 della proposta in esame integra con due nuovi commi il contenuto del citato articolo 115 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativo al rinvio, da parte del collegio, dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore. Sono introdotti un terzo e un quarto comma che appaiono avere natura di coordinamento con l'articolo

84-bis e che prevedono: l'ordinanza del collegio, di rinvio dell'udienza di discussione della causa, per richiesta di legittimo impedimento attestato dal difensore; si procede, invece, con l'udienza se risulti nominato un secondo difensore iscritto nell'albo degli avvocati del circondario del tribunale presso cui il giudizio è pendente; che costituisce legittimo impedimento a partecipare all'udienza di discussione della causa la donna avvocato che presti l'ufficio in regime di gratuito patrocinio quando si trovi nel periodo di maternità compreso tra i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi al parto.

Osserva, in fine, che l'articolo 4 della proposta di legge disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che deve avere luogo il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento all'articolo unico della proposta di legge Rossomando C. 4058, evidenzia che la stessa interviene sulla sola disciplina del legittimo impedimento nel processo penale. Viene a tal fine integrato con quattro nuovi commi, dopo il comma 5, l'articolo 420-ter del codice di procedura penale. In particolare: il comma 5-bis precisa che costituisce legittimo impedimento alla partecipazione all'udienza il periodo di maternità per i due mesi antecedenti al parto e i tre mesi successivi al parto. Anche in tal caso è necessario che lo stato di gravidanza della professionista sia avallato da documentazione medica, da depositare (o inviare tramite PEC) in cancelleria entro tre giorni dalla richiesta di legittimo impedimento. Il conseguente rinvio ad altra udienza da parte del giudice deve tener conto della scadenza naturale dell'impedimento, ma la data di rinvio non può comunque andare oltre i 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso; i commi 5-ter e 5-quater coordinano la citata disciplina del legittimo impedimento (che comporta la sospensione della prescrizione e dei termini cautelari) con riferimento ai procedimenti penali con imputati in custodia cautelare; sono introdotte, a tal fine, disposizioni identiche a quelle di cui ai commi 3-quinquies e

3-sexies dell'articolo 420 del codice di procedura penale, con particolare riferimento agli obblighi informativi nei confronti del detenuto e alla necessità che il legittimo impedimento sia validato solo in caso di suo consenso; il comma 5-sexies, infine, conferma che quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter (la nuova ipotesi di legittimo impedimento e le relative conseguenze sulla sospensione della prescrizione e dei termini di custodia cautelare) non si applica: se l'imputato risulta assistito da altro difensore non impedito che sia iscritto all'albo degli avvocati del circondario di tribunale procedente; se l'imputato chiede che si proceda al giudizio anche in assenza del difensore impedito.

Marco DI LELLO (PD), rileva dall'esame delle proposte di legge in titolo sarà possibile sicuramente elaborare un testo unico che potrà costituire un'utile base di partenza per avviare nuovamente l'esame della materia oggetto delle stesse all'inizio della prossima legislatura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.**

**C. 4605 Ferranti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta che è appena scaduto il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in titolo e fa presente che sono pervenute alcune proposte emendative (*vedi allegato 2*), che saranno esaminate nel corso della seduta del 13 dicembre prossimo. Nel ringraziare i soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva e i professori che hanno voluto

inviare proposte emendative su un testo che ha avuto ampia condivisione, rileva l'opportunità, ove concordino i gruppi parlamentari, che la proposta di legge in titolo, conclusa la sede referente, sia esaminata dalla Commissione in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nel corso della prossima settimana la Commissione sarà convocata mercoledì 13 dicembre per esaminare, congiuntamente con la XIII Commissione lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica e, congiuntamente alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Rammenta, altresì, che la Commissione, nella medesima giornata, procederà ad esaminare le proposte emen-

dative riferite alla proposta di legge C. 4605 in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, nonché quelle riferite alla proposta di legge C. 4073, in materia di rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Fa presente, altresì, che nella medesima settimana si svolgeranno audizioni nell'ambito delle indagini conoscitive in merito all'esame delle proposte di legge Ferraresi C. 3592 ed abbinata, recanti Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali; della proposta di legge Maestri C. 3996 in materia di spostamento di comuni dalla circoscrizione di tribunale di Napoli Nord a quella di Napoli e della proposta di legge Ferranti C. 4512, recante modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.

Fa presente, in fine, che, qualora non fosse possibile svolgere tutte le audizioni relative alle citate indagini conoscitive, sarà possibile prevederne lo svolgimento anche nella settimana dal 18 al 21 dicembre prossimo.

**La seduta termina alle 10.05.**

## ALLEGATO 1

**5-12869 Ferraresi: Su iniziative del Governo in materia di misure alternative alla detenzione e di sicurezza degli istituti carcerari.**

## TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione gli Onorevoli interroganti, dopo aver illustrato il quadro della situazione a loro avviso esistente nel sistema penitenziario nazionale, richiedono di conoscere quali iniziative il Ministero della giustizia intenda adottare per contenere i costi delle forniture di braccialetti elettronici; quali iniziative siano programmate per evitare nuove evasioni e la violazione delle prescrizioni imposte a coloro che beneficiano di misure alternative alla detenzione; quali stanziamenti siano previsti per l'edilizia penitenziaria, con specifico riguardo ai dispositivi di sicurezza e di videosorveglianza; quali iniziative si intenda intraprendere per impedire traffici illeciti all'interno delle carceri; se siano programmate nuove assunzioni di personale di polizia penitenziaria.

I temi affrontati, piuttosto eterogenei tra loro, coinvolgono competenze e prospettive differenti.

In relazione alla prima questione, come noto, le modalità e l'uso del braccialetto elettronico sono state disciplinate dal decreto del Ministro dell'interno del 2 febbraio 2001, emanato di concerto con il Ministro della giustizia.

Con tale provvedimento, la gestione operativa degli strumenti elettronici è stata affidata alle forze di polizia, che ne verificano l'effettiva disponibilità, curano le fasi di installazione del braccialetto, in raccordo con gli operatori, ed effettuano il controllo sull'osservanza delle prescrizioni.

Una volta adottato il provvedimento giurisdizionale, dunque, le procedure operative di attivazione del dispositivo elet-

tronico di controllo sono eseguite direttamente dalla polizia giudiziaria, in collaborazione con l'operatore, che interloquisce in merito esclusivamente con il Ministero dell'interno.

Secondo i dati statistici acquisiti al 31 maggio 2017, le ordinanze adottate dalla magistratura, comportanti richieste di attivazione del dispositivo, raggiungevano un totale di 12.539 dal 1° gennaio 2014. Alla stessa data erano stati attivati complessivamente 10.170 dispositivi.

Al 31 maggio 2017, risultavano contemporaneamente attivi 2.000 dispositivi, cui ne vanno aggiunti 30 in attivazione pianificata e 121 in lista d'attesa.

Per la gestione tecnica degli strumenti elettronici, il Ministero dell'interno ha stipulato una convenzione quadro con Telecom Italia s.p.a., attualmente vigente e in scadenza il 31 dicembre 2018.

Il predetto Ministero ha comunicato che, a seguito della stesura di apposito capitolato tecnico da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, redatto anche sulla base di valutazioni svolte in sede interforze e dei contributi forniti dal Ministero della giustizia, il 6 dicembre 2016 è stato pubblicato il bando di gara per una procedura di appalto a normativa europea, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara pari a euro 37.115.000,00, finalizzata alla fornitura, installazione e attivazione mensile di un numero di 1.000 dispositivi elettronici, fino ad un surplus del 20 per cento, con connessi servizi di assistenza e manutenzione, per un arco temporale di 27 mesi.

Il Ministero dell'interno ha altresì comunicato che sono pervenute tre offerte da parte di altrettante aziende interessate.

Le offerte sono state valutate dalla commissione di gara e, esaminata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione ed i giustificativi dei costi unitari che hanno concorso a determinare il prezzo complessivo offerto, l'aggiudicazione si è perfezionata in data 2 agosto 2017 al prezzo di euro 19.152.217,01, valore notevolmente inferiore alla base d'asta.

In ordine alle iniziative assunte e programmate per la realizzazione di interventi di ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza e di videosorveglianza, si deve rappresentare che sono stati assegnati al bilancio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria gli importi derivanti dalla ripartizione del Fondo per l'ammodernamento della strumentazione in uso alle forze di polizia, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016, per un importo complessivo pari a euro 249.800.000,00 per il periodo dal 2017 al 2030, da destinare al potenziamento e all'aggiornamento dei sistemi di controllo, attraverso l'acquisizione di apparati per la vigilanza e la sicurezza degli istituti e servizi penitenziari.

Si tratta di investimenti di medio e lungo periodo complessivamente orientati al rafforzamento degli strumenti di controllo all'interno degli istituti, di vigilanza anti evasione e di verifica degli oggetti in ingresso.

Al contempo, è costante il monitoraggio e l'osservazione da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria volta ad evitare eventi critici.

Gli episodi violenti o di evasione non possono essere sottovalutati: è per questo che un nuovo modello di vita detentiva non potrà mai prescindere da una migliore organizzazione del lavoro, certamente integrata da sistemi tecnologici idonei, che sia tale da salvaguardare la sicurezza delle condizioni lavorative per gli addetti ed il migliore impiego delle risorse disponibili.

Le esigenze di implementazione degli impianti di sicurezza sono state affrontate anche in relazione agli istituti della giustizia minorile: l'amministrazione competente ha infatti predisposto un piano per dotare i 17 istituti penali per i minori di un adeguato e moderno sistema di videovigilanza,

La prima fase del piano vede coinvolti gli Istituti dei Minori di Bari, Quartucciu (Cagliari), Casal del Marmo (Roma) e Bologna, con ultimazione prevista entro marzo 2018.

La seconda fase coinvolgerà gli istituti di Airola, Pontremoli, Potenza e Nisida, con consegna dei lavori prevista entro settembre 2018.

La terza fase prevede la verifica delle necessità degli istituti di Torino, Milano, Treviso, Firenze, Catanzaro, Acireale, Caltanissetta, Catania, Palermo.

Proprio l'attenzione alla vita detentiva ed alle condizioni di lavoro in carcere ha caratterizzato l'impegno del Ministero della giustizia di questi anni in un quadro volto a realizzare un sistema di esecuzione della pena moderno e in linea con il *probation system* europeo, nell'ambito del quale si riconosca davvero come *extrema ratio* l'esecuzione della pena intramuraria, in favore di un sistema fondato su misure alternative alla detenzione che siano limitative – ma non privative – della libertà personale e che si svolgano sul territorio.

La bontà dell'obiettivo perseguito è confermata dai dati forniti dalla competente articolazione ministeriale, dai quali si desume che, in termini di abbattimento della recidiva e di sicurezza sociale, il ricorso alle misure alternative produca risultati positivi: infatti, nel primo semestre 2017, la percentuale di revoche delle misure alternative concesse è stata del 3,56 per cento sul totale dei procedimenti eseguiti. I dati disaggregati evidenziano che le revoche degli affidamenti in prova sono state pari al 2,80 per cento, quelle della semilibertà il 4,79 per cento, quelle della detenzione domiciliare il 4,37 per cento.

Le misure alternative alla detenzione, pur essendo uno strumento essenziale del sistema di esecuzione, devono comunque

soddisfare irrinunciabili esigenze di sicurezza per la collettività: tale necessità ha ispirato il decreto ministeriale, in corso di pubblicazione, volto ad istituire presso gli Uffici di esecuzione penale esterna e i Centri per la giustizia minorile i Nuclei di polizia penitenziaria, che opereranno in raccordo costante con le altre forze dell'ordine.

Nella consapevolezza che la riforma del sistema dell'esecuzione penale non possa prescindere dalla valorizzazione delle capacità professionali degli addetti e dal miglioramento delle condizioni di lavoro, giova segnalare che, nel corso di questi ultimi mesi, sono state finalmente sbloccate le assunzioni del personale di polizia penitenziaria.

Nell'ambito di tale quadro, in primo luogo, il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (decreto « milleproroghe »), convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha previsto la proroga, sino al dicembre 2017, della validità delle graduatorie dei concorsi banditi, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012.

Tale intervento normativo ha consentito, dunque, all'Amministrazione di attingere alle predette graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'assunzione di 887 donne e uomini che, appena ultimato il corso di formazione, andranno a colmare, in parte, il vuoto in organico del corpo di polizia penitenziaria.

Si è trattato di un primo passo che dimostra la costante attenzione riservata

dal Governo a tale questione e che ha recentemente trovato ampia conferma nel decreto-legge n. 148 del 2017, con il quale è stata autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di 105 unità di personale di polizia penitenziaria.

Nella medesima direzione, il disegno di legge di bilancio per il 2018 contiene la previsione di una specifica norma volta a consentire l'avvio di procedure straordinarie di assunzioni nell'ambito delle Forze di polizia, tra le quali un totale di 861 destinate ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Le citate procedure straordinarie si affiancheranno alle ordinarie facoltà assunzionali volte a garantire la copertura integrale dei posti resisi disponibili a seguito delle annuali cessazioni dal servizio.

In ordine poi al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema carcerario, va ricordato l'impegno costante degli uffici giudiziari competenti, cui si accompagna una altrettanto sistematica attività di presidio dei detenuti di elevata pericolosità presso gli istituti.

Il complesso delle iniziative illustrate conferma l'attenzione del Governo e del Ministro della giustizia al sistema carcerario e l'impegno da tempo profuso nella definizione di un nuovo modello detentivo che coniughi esigenze di sicurezza e di rieducazione sociale del condannato, in un quadro che valorizzi il personale addetto agli istituti di pena garantendo condizioni lavorative dignitose e sicure.

## ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.**

**EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: il tribunale dispone con le seguenti: il tribunale può disporre e, dopo le parole: di vita, inserire la seguente: rispettive.*

**1. 1.** Agostinelli, Bonafede, Colletti.

*Al comma 1, sostituire la parola: compensare con la seguente: equilibrare e dopo le parole: di vita aggiungere la parola: rispettive.*

**1. 2.** Ferranti.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: la disparità con le seguenti: l'eventuale incapacità economica a condurre una vita dignitosa.*

*Conseguentemente dopo le parole: nelle condizioni di vita sono aggiunte le seguenti: di uno.*

**1. 3.** Dambruoso.

*Al comma 2, sostituire i capoversi con il seguente:*

A tal fine, il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito del venir meno del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello co-

mune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di una adeguata formazione ed affermazione professionale quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali; l'impegno di cura dei figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale. Tenuto conto degli elementi di valutazione indicati, il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno.

**1. 4.** Bonafede, Agostinelli, Colletti.

*Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente:*

A tal fine il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali, economiche e reddituali in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipen-

denti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venimento della comunione spirituale e materiale.

**1. 5.** Ferranti.

*Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole:* a seguito della fine del matrimonio *inserire le seguenti:* tenuto conto anche delle eventuali spese sostenute da ciascuno dei genitori per il mantenimento dei figli determinate ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 4, del Codice civile; le loro effettive condizioni di vita e di salute; l'età.

**1. 6.** Dambruso.

*Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole:* a ragioni oggettive *aggiungere le seguenti:* e dimostrabili.

**1. 7.** Dambruso.

*Al comma 2, secondo capoverso, dopo la parola:* circostanze *inserire le seguenti* indicate nel settimo comma.

**1. 8.** Ferranti.

*Al comma 2, sopprimere il terzo capoverso.*

**1. 9.** Ferranti.

*Al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole:* ovvero nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non rivive a seguito di separazione o di scioglimento dei nuovi rapporti di convivenza.

**1. 10.** Dambruso.

*Al comma 2, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:*

Il giudice, altresì su istanza della parte obbligata, e tenuto conto di tutte le circostanze di cui ai commi precedenti, può determinare una somma da corrispondere in unica soluzione per la durata di sei mesi a far data dallo scioglimento del matrimonio, in favore della parte che versa in condizioni di ridotta capacità reddituale per ragioni meramente contingenti o superabili.

**1. 11.** Sannicandro, Rostan.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Il comma 8 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente: «Il tribunale può disporre, con il consenso della parte obbligata e ove le circostanze lo consentano, la corresponsione in unica soluzione, determinandone le modalità. La corresponsione può avvenire in unica soluzione anche su accordo delle parti ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. Restano comunque fermi i diritti di cui agli articoli 9, commi secondo e terzo, e 12-bis. ».

**1. 12.** Agostinelli, Bonafede, Colletti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Il comma 10 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente: «L'obbligo di corresponsione dell'assegno in forma periodica cessa nel caso in cui il coniuge, che abbia diritto riceverlo, contraiga un nuovo matrimonio o risulti convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76. ».

**1. 13.** Bonafede, Agostinelli, Colletti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole: « o viene meno il suo stato di bisogno » sono aggiunte le seguenti: « ovvero risulti convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ».

**1. 14.** Agostinelli, Bonafede, Colletti.

*Al comma 4, sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: quattordicesimo.*

**1. 15.** Bonafede, Agostinelli, Colletti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 16.** Ferranti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano solamente ai ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 17.** Ferranti.